

ISISF.AF96648.REGISTRO PROTOCOLLO.U.0008643.19-06-2026

- Albo Pretorio dell'Istituto
- Amministrazione trasparente
- Atti PNRR

Oggetto: Contratto d'appalto avente ad oggetto la fornitura di attrezzature per la realizzazione di un laboratorio di olio - per un importo contrattuale pari a € 115.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, CIG: BC0C6C6D90

Avviso Pubblico D.M. 215/2024 (prot. n. 89057 del 3 giugno 2025) PNRR "Realizzazione di campus formativi integrati da parte degli istituti tecnici e professionali" - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Titolo progetto: "Futura Lab: Campus per le competenze digitali e le professioni del domani". **Codice progetto:** M4C1I3.2-2025-1523-P-57088 - **CUP:** G34D24006290006

CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

L'Istituto Scolastico "DE SANCTIS - D'AGOSTINO - AMATUCCI", C.F.: 80000030645, con sede a VIA TUORO CAPPUCCINI 44, 83100 - AVELLINO (AV), in persona del legale rappresentante, il Dirigente Scolastico, Ing. Pietro Caterini (di seguito, la "Stazione Appaltante"),

E

La Ditta ENOMET IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Via Guazzi, 26/A, 61036, Colli al Metauro- P.IVA Impresa: 02502560416, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, GIACOMO COCCI, (di seguito, l'Operatore economico affidatario),

(di seguito, entrambe individualmente indicate come la "Parte" e, congiuntamente, come le "Parti").

PREMESSO CHE

- con Decisione di contrarre prot. n. 8642 del 19/06/2026 è stato disposto di aggiudicare il contratto di fornitura in oggetto mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 con utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento digitale in uso alla Centrale Unica di Committenza nell'ASSOCIAZIONE CONSORTILE TRA I COMUNI DI LOMBARDORE - FOGLIZZO – FELETTO – ECC.;
- la fornitura è stata aggiudicata per l'importo complessivo di € 115.000,00 IVA esclusa;
- nulla si frappona alla stipulazione del presente atto tra la Stazione Appaltante rappresentata dal DIRIGENTE SCOLASTICO, Ing. Pietro Caterini, e la Ditta ENOMET IMPIANTI S.R.L. con sede legale Via Guazzi, 26/A, 61036, Colli al Metauro - P.IVA Impresa: 02502560416 in persona del legale rappresentante GIACOMO COCCI che dichiara di essere munito dei necessari poteri di firma.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti contraenti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Contratto è l'affidamento della fornitura di attrezzature digitali e dotazioni tecnologiche, da consegnare presso la Sede dell'istituto Via Tuoro Cappuccini 44, Località Avellino, nonché di tutte le attività accessorie, strumentali o comunque collegate alla sua completa e corretta esecuzione, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto, nei documenti relativi alla procedura in oggetto e, in particolar modo, nel Capitolato d'Appalto al quale si rinvia.

La fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, nonché di garanzia di buon funzionamento. Tale ultima garanzia sarà valida per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura.

L'accettazione della fornitura da parte della stazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Gli effetti del Contratto vincolano la Stazione Appaltante e l'Operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle prestazioni richieste.

La gestione dell'appalto, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento della fornitura di cui trattasi, devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto.

In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire la prestazione con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto sottoscritto con l'Amministrazione.

In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico affidatario dovrà garantire che la fornitura in oggetto sia conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 254 pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022 nonché di cui al DM 24.11.2025 e DNSH previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2 VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore dell'appalto aggiudicato ammonta ad € 115000,00 (IVA esclusa), senza previsione di oneri per la sicurezza interferenziali né costi della manodopera, trattandosi di una mera fornitura. I costi della fornitura sono onnicomprensivi di ogni onere accessorio e strumentale all'esecuzione delle prestazioni richieste, comprese le eventuali ulteriori spese amministrative, telefoniche e di trasferta e di trasporto dei beni forniti.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 24 mesi naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione, comprensiva dell'assistenza tecnica e manutenzione sui prodotti forniti.

Gli effetti del Contratto vincoleranno l'operatore economico affidatario e l'Amministrazione scolastica appaltante a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento della fornitura richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, qualora ricorrano comprovate ragioni di urgenza.

Data la particolare natura delle prestazioni richieste, non sarà ammessa alcuna proroga e/o rinnovo tacito del Contratto.

La fornitura dei prodotti, da consegnare entro e non oltre il giorno 26 giugno p.v., sarà eseguita esclusivamente nelle fasce orarie indicate dai referenti della Stazione appaltante, e a seconda delle esigenze della medesima. L'Appaltatore dovrà inderogabilmente attenersi a tali indicazioni. Dovranno tassativamente essere rispettate le tempistiche previste e/o concordate con la Stazione appaltante, fatte salve cause di forza maggiore.

La scuola si riserva la facoltà di accettare eventuali consegne parziali, che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante e concordate per iscritto con l'operatore economico.

L'obbligazione di consegna entro il termine suindicato dall'avvio dell'esecuzione contrattuale e/o dall'esecuzione in via d'urgenza - è necessaria a garantire il rispetto della scadenza finale di fornitura e collaudo fissata ad oggi al 30.06.2026; la Stazione Appaltante

si riserva la facoltà di differire tale termine solo in caso di proroga dei tempi del progetto. Il nuovo cronoprogramma sarà concordato preventivamente, garantendo comunque che la consegna avvenga almeno 10 giorni prima del termine ultimo previsto per il collaudo.

La fornitura deve essere effettuata con la formula “chiavi in mano” e tassativamente nei tempi richiesti, ossia imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. L’eventuale cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete LAN dovranno essere effettuati con cavi di categoria 6 o superiore e certificati con apposito strumento di misura certificato e tarato. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alle norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D. Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate come per legge, come richiesto dal D.P.R. 573/94 e dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A fronte dell’affidamento di quanto in oggetto, l’importo che l’Amministrazione scolastica si impegna a corrispondere a favore dell’operatore economico affidatario a titolo di corrispettivo per le prestazioni richieste è pari ad €140300,00 onnicomprensivi di IVA, altre imposte e/o contributi di legge.

Tale importo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel Contratto e in ogni altro atto afferente all’esecuzione delle prestazioni richieste; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto.

L’istituto provvederà alla liquidazione dell’importo contrattualmente dovuto a titolo di corrispettivo, su presentazione della relativa documentazione fiscale e previa dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell’Operatore economico, secondo il regime fiscale adottato dall’affidatario.

In particolare, si rappresenta sin d’ora che il pagamento del corrispettivo dovuto è subordinato all’accertamento, da parte dell’Istituto scolastico, della conformità delle prestazioni eseguite dall’Operatore economico affidatario, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni richieste dall’Amministrazione scolastica, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali ed

in quelli relativi alla procedura di cui all'oggetto. Pertanto, la fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente dovrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la verifica di conformità delle prestazioni eseguite dall'affidatario con esito positivo da parte dell'Istituto scolastico. La fattura sarà emessa a prestazione ultimata e dopo la verifica di conformità della stessa da parte della Stazione Appaltante per l'intero ammontare, e il pagamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) consegna e accettazione dell'intera fornitura da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Capitolato tecnico;
- b) verifica dell'esito positivo della regolarità contributiva dell'Appaltatore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.").

Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

I corrispettivi verranno liquidati nel termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura ex Art. 4 del D. Lgs. 231/2002, precisando che è possibile far decorrere i 30 giorni dalla data di ricezione della fattura sul Sistema di interscambio della Stazione appaltante.

La fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario dovrà essere intestata all'Istituto "DE SANCTIS - D'AGOSTINO - AMATUCCI", C.F.: 80000030645, con sede a VIA TUORO CAPPUCCINI 44, 83100 - AVELLINO (AV). Sulla documentazione fiscale dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola UFC8Z8, il CIG, il CUP ed il Codice Progetto relativo alla procedura in oggetto.

Ai sensi dell'art.48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di importi superiori da € 5.000,00 è subordinato alla verifica prescritta dalla legge.

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione della prestazione si obbligano a:

- osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività professionali di cui all'oggetto, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto dell'appalto in oggetto, secondo quanto previsto nel presente atto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- garantire la completa e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'istituto Scolastico;

- curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento dell'appalto, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità delle prestazioni richieste, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
- a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti delle regole di comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire la prestazione richiesta;
- osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
- garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
- a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
- rispettare, laddove l'affidamento abbia ad oggetto dotazioni tecnologiche o servizi informatici di hosting e cloud, i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante l'ulteriore documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
- consegnare, ove richiesta da parte dell'Istituto scolastico, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione alla presente procedura di affidamento, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
- verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualmente dovute in forza del presente affidamento ed il cronoprogramma delle attività di Progetto, nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
- eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del Progetto;
- nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione

di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente atto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del succitato obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste nel presente documento, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;

- qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente atto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

ART. 6 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto oppure di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere l'esecuzione della prestazione richiesta o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		Importo penale (espresso in euro)
A	Ritardo nella consegna e/o nell'installazione dei beni richiesti, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario, rispetto al termine convenuto	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
B	Mancata trasmissione nel termine previsto della documentazione ex art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, conv. con mod.dalla legge n. 108/2021 richiesta dall'Amministrazione scolastica	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
C	Mancata trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei C.A.M. e dei requisiti dei DNSH, laddove richiesti in relazione alla natura dell'oggetto dell'affidamento	€100,00
D	Ritardo nella trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei C.A.M. e dei requisiti dei DNSH, laddove richiesti in relazione alla natura dell'oggetto dell'affidamento, rispetto al termine previsto	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
E	Mancato rispetto, per fatto imputabile all'Affidatario, delle scadenze previste nel Contratto e/o dal Progetto in epigrafe	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
F	Ritardo nella sostituzione dei prodotti non conformi, difettosi o non funzionanti rispetto al termine previsto dal Contratto	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
G	Ritardo nella integrazione/ritiro delle quantità di beni consegnati in difetto/eccesso rispetto a quanto previsto nel Contratto	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
H	Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche degli incaricati della Stazione Appaltante del monitoraggio del servizio	€100,00 per ogni violazione accertata
I	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, anche in tema di riservatezza e protezione dei dati dell'Amministrazione scolastica	€100,00 per ogni violazione accertata
L	Mancanza e/o violazione delle condizionalità relative agli obiettivi e finalità del Progetto in oggetto per il quale è stato affidato il Servizio, per fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00 per ogni violazione accertata

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.

L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l’Affidatario autorizza sin d’ora l’Istituto, ex art. 1252 del Codice civile, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

6.1 CONSEGNE E RESI PER MERCE NON CONFORME

La fornitura, comprensiva di tutte le attività di installazione e configurazione, dovrà essere consegnata dall’Affidatario presso la sede dell’Istituto scolastico I.I.S. DON D. MELONI, con la formula “chiavi in mano”, per ogni lotto, ossia al piano e all'interno del locale di destinazione finale indicato dalla Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della nuova scadenza prevista dalla proroga stessa, pena l’applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto, per ogni giorno di ritardo.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di trasporto, imballo, carico e scarico, consegna al piano, posa in opera, configurazione e installazione di tutti i beni forniti direttamente nei luoghi a cui sono destinati.

Tutte le attrezzature informatiche e non presenti negli spazi ove verrà eseguita la fornitura dovranno essere smaltite a cura dell’operatore economico affidatario, previe indicazioni ricevute da parte della Stazione Appaltante.

La consegna potrà essere suddivisa in “partite” da consegnare secondo un calendario definito in accordo con la Stazione Appaltante e consegnato alla stessa momento dell’avvio delle attività.

I giorni fissati per le consegne saranno giorni feriali e l’orario di consegna richiesto sarà indicato all’Appaltatore al momento dell’avvio delle attività.

Se nel giorno fissato e comunicato per la consegna, l’Appaltatore non si presenta ad effettuare le consegne, il Responsabile Unico del Progetto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il termine fissato è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva con esclusione di alcuna pretesa e/o eccezione da parte dell’appaltatore.

L’avvenuta consegna della fornitura deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «DDT»).

La firma, posta sul suddetto Documento all’atto del ricevimento della fornitura, indica la mera consegna della stessa.

Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH, laddove richiesti) e/o quantitativa (in eccesso e in difetto) tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall’Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l’Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all’Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione delle penali previste, e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto dall'Amministrazione.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.

I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.

Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro il termine suddetto potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

L'Affidatario, inoltre, si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto.

È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati. I prodotti non ritirati 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

ART. 7 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva di accertare la quantità e la qualità delle prestazioni richieste in un momento successivo alla loro esecuzione, anche in itinere, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che la Stazione Appaltante, durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni circa l'esatto adempimento delle stesse.

ART. 8 - PERSONALE

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, per l'intera durata del Contratto, osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni

inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all'esecuzione del Contratto; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all'Amministrazione scolastica.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall’Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione della prestazione in oggetto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Affidatario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Affidatario, oppure ricorrendo i presupposti di cui all’art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall’operatore economico affidatario per l'esecuzione del Contratto, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Affidatario sarà obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Affidatario ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento dell'esecuzione della prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell’art. 117 del Codice.

L’Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione e regolare esecuzione dell’appalto, e dovrà tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati,

nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti e, in genere, in ogni adempimento previsto dal presente atto.

ART. 10 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione della fornitura, per tutta la durata del Contratto.

In particolare, le interruzioni parziali della prestazione richiesta per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Contratto nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale della prestazione richiesta per cause di forza maggiore: le interruzioni totali per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere la prestazione richiesta eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l'interruzione o sospensione della prestazione richiesta per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale secondo quanto previsto dal presente documento e dal Contratto.

ART. 11 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.

A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate a favore dell'Istituto alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 12 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione della prestazione richiesta, da parte delle Autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle vigenti disposizioni di Legge applicabili al Contratto;
- esecuzione delle prestazioni contrattuali con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l'esecuzione del Contratto;
- mancato rispetto dell'Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;

- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità delle prestazioni contrattuali, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni formali dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'Istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento in oggetto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica;
- mancato possesso, sia originario che sopravvenuto in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure, ove previsto, il mancato rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. il termine indicato all'art.3 del presente contratto per la fornitura dei prodotti è essenziale per il rispetto della scadenza finale di fornitura e collaudo fissata ad oggi al 30.06.2026 per il progetto finanziato dal PNRR, pertanto l'inosservanza del termine comporta risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi la prestazione richiesta, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura di affidamento della Fornitura oppure non riuscisse ad assegnare a terzi l'esecuzione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare la prestazione richiesta, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite pec, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 – SUBAPPALTO

Sarà consentito il subappalto secondo i limiti e le modalità disciplinate dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, dichiarando la volontà di subappaltare tali prestazioni nel DGUE. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli, di garantire una più intensa tutela delle condizioni della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni subappaltabili di cui al comma precedente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro durante le operazioni di installazione delle forniture.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Affidatario si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del Contratto il conto corrente dedicato indicato all'Amministrazione scolastica nei documenti della procedura e a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o attraverso strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del Contratto.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG e, ove presente, il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €300,00 per ogni violazione accertata.

ART. 15 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Amministrazione.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Avellino con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016. Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nell'Istituzione Scolastica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Avellino, 19/06/2026

Per accettazione
Il Legale Rappresentante
ENOMET IMPIANTI S.R.L.
COCCI GIACOMO
firmato digitalmente

Il RUP
Dirigente scolastico
ISIS De "Sanctis - D'agostino - Amatucci"
Ing. Pietro Caterini
firmato digitalmente

PIETRO CATERINI
19.06.2026 16:38:48
CEST